

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 748)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 3 settembre 1964 (V. Stampato n. 1492)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 settembre 1964*

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'ENI, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 12,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 12,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 18 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere di lire 12,5 miliardi relativo all'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.